



ENTE SVILUPPO AGRICOLO
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI - FONDO DI ROTAZIONE
Ufficio Affari Legali Ordinari;
Affari Legali del Personale ed Adempimenti Disciplinari

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE f.f.

REP. n° 277 del 21/10/21

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE f.f.

REP. n° del

OGGETTO: Comune di Grotte c/E.S.A.: Corte di Appello di Palermo-Prima Sez. Civile-
R.G.n.2071/2021-Sentenza n.165/2021 del 20/01/2021.
Assegnazione somme per l'esecuzione della sentenza in favore del Comune di Grotte.

PROPOSTA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con atto di chiamata in causa del terzo, l'E.S.A. è stato citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Agrigento, dal Comune di Grotte affinché quest'ultimo fosse manlevato dalla richiesta di compensi avanzata dalla società Giusylenia Srl relativamente all'esecuzione dei lavori di prolungamento della strada provinciale Furio Piccolo fino allo scorrimento veloce Agrigento-Palermo (1° stralcio), affidati dall'ESA all'Ente Locale gs provvedimento di concessione n.466 del 14/06/1991 ed appaltati appunto alla Giusylenia con contratto del 26/01/1993, registrato all'Agenzia delle Entrate di Canicattì il 27/1/1993 al n.132;

CONSIDERATO:

- che il Giudice di primo grado con sentenza n.1207 del 06-08/08/2016, limitatamente al rapporto ESA/Comune di Grotte, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Palermo in ordine alla domanda di garanzia proposta dal Comune opponente nei confronti del terzo chiamato ESA, rigettando l'opposizione proposta dall'Amministrazione Comunale avverso il decreto ingiuntivo del 05/04/2013 emesso dal Tribunale di Agrigento, Sezione distaccata di Canicattì, su istanza della Giusylenia per il pagamento della complessiva somma di €73.345,91, oltre interessi e spese della procedura, quale corrispettivo inerente al sesto s.a.l. ed alla rata di saldo;
- che il Comune di Grotte, tuttavia ha proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Palermo, la quale con sentenza n.165 del 20/01/2021, ad oggi non notificata, ha accolto la domanda proposta nei confronti dell'E.S.A., condannandolo a *"tenere indenne il Comune di Grotte in ordine alle somme che il Comune medesimo dovrà corrispondere alla predetta società in esecuzione della decisione di primo grado"*;

VISTA la sentenza n.1207 del 06-08/08/2016 del Tribunale di Agrigento nel giudizio iscritto al R.G. n.50289/2013, che ha deciso, accogliendola, sulla domanda principale di pagamento degli importi del contratto di appalto proposta da Giusylenia contro il Comune di Grotte previa separazione della domanda di garanzia avanzata dal Comune nei confronti di ESA, rispetto alla quale ha declinato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Palermo;

CONSIDERATO:

- che il Comune di Grotte ha tra l'altro riassunto la causa di garanzia contro ESA innanzi al Tribunale di Palermo per essere manlevato in relazione alle somme tenuto a corrispondere a Giusylenia in base alla sentenza n.1207/2016;
- che rilevata la stretta connessione tra la causa principale innanzi alla Corte di Appello (R.G. n.2071/2016) e quella di garanzia innanzi al Tribunale di Palermo (R.G. n.18433/16), il procedimento davanti a quest'ultimo Tribunale è stato sospeso gs Ordinanza del 09/01/2018 in attesa della definizione della causa principale pendente innanzi alla Corte di Appello di Palermo avverso la sentenza n.1207/2016.

VISTA la sentenza n.165 del 20/01/2021 con la quale la Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Agrigento n.1207/2016, per quel che riguarda, ha altresì condannato l'E.S.A. al pagamento in favore del Comune di Grotte delle spese di primo grado, liquidate in €4.830,00, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA nella misura di legge nonché a quelle del secondo grado, liquidate in €7.138,50 oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA nella misura di legge;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 5770 del 07/05/2021 il Comune di Grotte, diffidato a sua volta dal legale della società Yurileppe Srl. (già Giusylenia Srl.) ha invitato l'E.S.A. a provvedere al trasferimento allo stesso Ente Locale delle somme dovute in esecuzione della suddetta sentenza n.165/2021 della Corte di Appello di Palermo e della sentenza n.1207/2016 del Tribunale di Agrigento e quindi al pagamento della somma di €73.345,91 oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio, liquidate nel decreto ingiuntivo in €1.555,36, detratta la somma di €40.244,65 che l'E.S.A., dal canto suo, aveva provveduto a trasferire gs mandato 543 P al Comune di Grotte (a facilitazione delle spettanze relative alla rata di saldo, competenze per progettazione, direzione lavori e collaudo) anche in esecuzione dell'Ordinanza della Corte di Appello di Palermo del 22/02/2018, che aveva disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado per la somma eccedente €30.000,00;

CONSIDERATO che con nota del 16/02/2021 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, che ha patrocinato questo Ente in tutti i summenzionati procedimenti giudiziari, è stato trasmesso l'intero carteggio all'Avvocatura Generale dello Stato per le valutazioni circa la proposizione del ricorso per Cassazione avverso la su citata sentenza n.165/2021, e con nota ESA nostra prot.4696 del 06/05/2021 è stata altresì trasmessa ulteriore relazione del competente Servizio dell'Ente;

RITENUTO, nelle more di quanto sopra, di dover procedere all'immediata esecuzione alla citata pronuncia n.165/2021 della Corte di Appello di Palermo e della sentenza n.1207/2016 del Tribunale di Agrigento in mera ottemperanza, fatto salvo il diritto all'impugnazione, al fine di evitare l'aggravarsi degli oneri connessi; ciò con riserva di ripetizione delle somme versate nel caso di esito favorevole a questo Ente dell'istaurando ricorso per Cassazione avverso la sentenza n.165/2021 in argomento;

VISTA la nota prot. 5768 del 07/06/2021 con la quale questo Ente, anche al fine di interrompere la *mora debendi* ha comunicato al Comune di Grotte il proprio intendimento a procedere al pagamento della somma di cui è condanna detratta l'importo già versato da questo Ente anche a titolo di collaudo;

CONSIDERATO che il Comune di Grotte ha ulteriormente sollecitato il pagamento con le note prot. n.7948 del 17/06/2021 e prot. n.10020 del 30/07/2021 con la cui ultima ha inoltre trasmesso lo specchietto dell'esatto importo richiesto dalla società;

CONSIDERATO che dai conteggi effettuati occorre quindi procedere al pagamento della complessiva somma di €55.905,55, come di seguito determinata:

€73.345,91 a titolo di sorte come liquidata in decreto ingiuntivo n.55/2013 Tribunale di Agrigento, Sez. distaccata di Canicatti,

€3.785,45 per interessi legali (calcolati, dal 06/11/2012-giorno della domanda- al 19/04/2017-data pagamento ESA, sulla sorte di €73.345,91 e, dal 20/04/2017 al 30/09/2021 sulla residua sorte di €33.101,28),

€1.555,36 per spese del procedimento monitorio liquidate nel decreto ingiuntivo (di cui €950,00 per onorario, €350,00 per spese, €38,00 per Cpa ed €217,36 per Iva)

€17.463,48 a titolo di spese legali per i due gradi di giudizio, di cui:

- €7.047,55 per il primo grado (liquidati in € 4.830,00 oltre €724,50 per rimborso forf. spese gen. 15%, €222,18 per CPA 4%, €1.270,87 per iva 22%),

- €10.415,93 per il secondo grado (liquidati in € 7.138,50 oltre €1.070,78 per rimborso forf. spese gen. 15%, €328,37 per CPA 4%, € 1.878,28 per iva 22%);

per un complessivo importo di €96.150,20 dal quale deve essere detratta la somma di €40.244,65, già versata da E.S.A.;

VISTA la pec dell'Avv. Teresa Balsamo del 22/09/2021, con la quale il legale sollecita l'esecuzione della sentenza n.165/2021 della Corte di Appello di Palermo, palesando il fondato pericolo di una azione esecutiva da parte della Giusylenia che avrebbe più volte intimato il pagamento con ulteriore aggravio di spese;

CONSIDERATO che quanto oggetto della presente proposta di determina è atto rientrante nell'autonomia gestionale dell'Ente;

RITENUTO che il pagamento di che trattasi è da ritenersi urgente ed indifferibile al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi e che possa essere ricompreso tra gli oneri da sostenere nella competenza economica del bilancio di previsione triennale 2021-2023, annualità 2021 gestione provvisoria, al Cap.92;

VISTA la nota prot. n° 81505 del 07/10/21 con la quale il Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4 Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, con riferimento al bilancio di previsione finanziario triennio 2021/2022 approvato, ai sensi dell'art.43 del D.Lgs n.118/2011 punto 8.3 dell'allegato 4/2 ed integrazioni, la gestione provvisoria fino al ... 31/12/21

CONSIDERATO che il presente atto rientra tra quegli atti per cui l'Ente è autorizzato dalla citata nota Assessoriale, in quanto spese di natura urgente ed inderogabile;

PROPONE, sulla scorta di quanto sopra esposto:

- di approvare, al fine di evitare ulteriori aggravii, l'esecuzione volontaria, seppure in mera ottemperanza e fatto salvo il diritto all'impugnazione, della sopra citata sentenza n.165/2021 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Seconda Sez. Civile nel procedimento R.G. n.2071/2016 pubblicata il 20/01/2021 e ad oggi non notificata, che in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Agrigento n.1207/2016 ha condannato l'E.S.A. a "tenere indenne il Comune di Grotte in ordine alle somme che il Comune medesimo dovrà corrispondere alla predetta società in esecuzione della decisione di primo grado" e di cui alla predetta nota prot. n. 5770 del 07/05/2021 del Comune di Grotte poi reiterate con n.7948 del 17/06/2021 e prot. n.10020 del 30/07/2021 ed infine con pec dell'Avv. Balsamo del 22/09/2021; ciò con riserva di ripetizione delle somme versate nel caso di esito favorevole a questo Ente dell'istaurando ricorso per Cassazione avverso la sentenza n.165/2021 in argomento;
- di impegnare a tal fine nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2021, al Cap.92, giusta autorizzazione prot n° 81505 del 07/10/21 la superiore somma di €55.905,55 come sopra determinata e, per l'effetto, di disporre l'emissione del conseguenziale mandato di pagamento in favore del citato Ente Locale.

Il Resp.le dell'Ufficio Affari Legali
Dott. Marcello Caruso

Il Resp.le del Procedimento
Dott.ssa Antonella Micciché

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
X POSITIVO

NEGATIVO

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI;
FONDO DI ROTAZIONE

Il Reggente dell'Area

Il Dirigente

Dott.ssa Olga Rossi Florens

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
X POSITIVO

ATTO: 13 18487

IMPEGNO: 211897

SUBIMPEGNO:

NEGATIVO

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Muscarella

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

ENTE SI SVILUPPO AGRICOLO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n.22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n.19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n.4 del 16.04.2003;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art.17 della L.R. n.11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la deliberazione E.S.A. n.28 C.A. del 24/09/2020 con la quale il Dott. Dario Cartabelloita, in atto Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura della Regione Siciliana, è nominato Direttore Generale F.F. dell'E.S.A.;

VISTA la nota prot. 99038 del 29/09/2020 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, che approva la deliberazione E.S.A. n.28/C.A. del 24/09/2020

VISTA e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere di Regolarità Tecnica;

VISTO il parere di Regolarità contabile;

RITENUTA la propria competenza;

DETERMINA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di approvare, al fine di evitare ulteriori aggravii, l'esecuzione volontaria, seppure in mera ottemperanza e fatto salvo il diritto all'impugnazione, della sopra citata sentenza n.165/2021 emessa dalla Corte di Appello di Palermo, Seconda Sez. Civile nel procedimento R.G. n.2071/2016 pubblicata il 20/01/2021 e ad oggi non notificata, che in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Agrigento n.1207/2016 ha condannato l'E.S.A. a *"tenere indenne il Comune di Grotte in ordine alle somme che il Comune medesimo dovrà corrispondere alla predetta società in esecuzione della decisione di primo grado"* e di cui alla predetta nota prot. n. 5770 del 07/05/2021 del Comune di Grotte poi reiterata con n.7948 del 17/06/2021 e prot. n.10020 del 30/07/2021 ed infine con pec dell'Avv. Balsamo del 22/09/2021; ciò con riserva di ripetizione delle somme versate nel caso di esito favorevole a questo Ente dell'istaurando ricorso per Cassazione avverso la sentenza n.165/2021 in argomento;
- di impegnare a tal fine nella gestione provvisoria del bilancio di previsione 2021, al Cap.92, giusta autorizzazione prot n° 8.156.S. del 07/10/21 la superiore somma di €55.905,55 come sopra determinata;

DISPONE

per l'effetto, l'emissione del conseguenziale mandato di pagamento in favore del citato Ente Locale dell'importo di €55.905,55.

**Il Direttore Generale f.f.
Dott. Dario Cartabellotta**

